



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE POLI, SACCONI, GALLONE e TOFFANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2019

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, composto da due articoli, introduce misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

In particolare l'articolo 1 prevede la deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali.

Tale deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative.

La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria e prevede per gli oneri valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, il taglio della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto »;

b) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il limite di deducibilità di cui al terzo periodo non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalidi. ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.